

**Edizione di martedì 3 aprile 2018**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Fatti dopo la chiusura dell'esercizio: implicazioni fiscali**

di **Fabio Garrini**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Assegnazioni agevolate e redditi diversi**

di **Sandro Cerato**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**L'omesso versamento Iva all'importazione contagia la filiera**

di **Angelo Ginex**

## **CONTROLLO**

**Nuovo schema di relazione unitaria del collegio sindacale**

di **Fabio Landuzzi**

## **IVA**

**P.A.: verifica telematica dei pagamenti e split payment**

di **EVOLUTION**

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Fatti dopo la chiusura dell'esercizio: implicazioni fiscali***

di **Fabio Garrini**

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la *newsletter* di febbraio pubblicata dall'Oic: tra i chiarimenti forniti, è presente una **interpretazione**, che possiamo definire autentica, circa l'interpretazione da attribuire alla sezione 4 del principio contabile Oic29, dedicato alla gestione dei [fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio](#).

L'esempio rappresentato riguarda il classico caso di **esito del contenzioso** nei primi mesi dell'anno successivo quello oggetto di bilancio.

Secondo l'Oic tale evento richiede **esclusivamente la necessità di aggiornare la stima** (in quanto passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio), **senza però procedere ad una riclassificazione della passività**: quindi l'importo accantonato deve essere adeguato, ma **la certezza sopravvenuta non può portare a riqualificare il fondo come debito**.

Da segnalare che l'informativa si conclude affermando che *"alla luce di quanto sopra **non si ravvede la necessità di un intervento** dell'Oic di carattere interpretativo o emendativo"*; visto che qualcuno il dubbio l'ha sollevato (e visto che il tenore dell'Oic 29 proprio così trasparente non era), tenuto anche conto degli effetti contabili e fiscali di tale posizione, forse la questione potrebbe meritare una rettifica del documento contabile.

#### **La certezza del componente e le implicazioni fiscali**

Vale la pena di fare un ragionamento circa **l'importanza della certezza sopravvenuta** dopo la chiusura dell'esercizio, e soprattutto sulle sue **implicazioni fiscali**.

La disposizione fiscale che in questa sede interessa è l'[articolo 109, comma 1, Tuir](#): *"I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza **non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni**."*

Sul tema della certezza del componente consta una celebre sentenza di non molto tempo addietro, riguardante il caso della **resa di merci**, nel caso specifico rese effettuate nel 1998 ma il cui importo è noto nel 1999; più precisamente la società, in relazione ai ricavi per merci vendute con contratti di *franchising* od estimatori, ha provveduto a rettificare nel bilancio 1998

detti ricavi (incrementando le rimanenze dei prodotti finiti) con riguardo alle merci rese (in base ai contratti stipulati con i propri rivenditori).

Nella [sentenza n. 9080/2015](#) la **Cassazione** ha affermato: *“i requisiti di certezza (in ordine all'an) e di obiettiva determinabilità (in ordine al quantum) dei componenti di reddito debbono venire a realizzarsi entro la fine del periodo d'imposta (nella specie, entro il 1998, coincidente con l'esercizio). Di conseguenza, concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza anche i componenti la cui **conoscenza sia sopravvenuta per il contribuente dopo la chiusura dell'esercizio** (ma entro il termine impiegato per la redazione del bilancio ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione), **purché i suddetti requisiti di certezza e di obiettiva (pertanto, documentabile) determinabilità siano maturati entro la fine dell'esercizio**, in modo che non sia rimessa alla mera volontà delle parti la scelta dell'esercizio cui il componente è imputato”*

Decidendo sul punto oggetto del contenzioso, si afferma: **“concorrono a formare il reddito del 1998 le rese effettuate entro il 1998** (quindi, l'invenuto oltre le soglie contrattuali e restituito nel termine pattuito), certe e obiettivamente determinabili nel 1998, **anche se** (eventualmente) **divenute note solo successivamente** (nel 1999), **prima del termine stabilito per la redazione del bilancio e per la presentazione della dichiarazione.**”

Quindi, ai fini fiscali, la **certezza del componente** deve essere presente già alla data di bilancio (31.12) mentre **solo la conoscenza di tale elemento può manifestarsi anche successivamente**, entro il termine di redazione del bilancio stesso.

Tornando invece al tema esaminato dall'Oic, va osservato che esso differisce da quello esaminato dalla Cassazione, perché il contenzioso viene a soluzione nei primi mesi dell'anno successivo. In altre parole, **nel nuovo anno non si viene solo a conoscenza dell'esito del contenzioso, ma pure la certezza dell'esito si manifesta nel nuovo anno**, quindi non è possibile affermare che essa risulti presente al 31.12 dell'anno precedente.

Quindi, a ben vedere, la posizione dell'Oic non risulta **confliggere** con la posizione espressa dall'Agenzia.

Torniamo alla posizione espressa dall'Oic, che risulta di significativo rilievo ai fini fiscali, in particolare a seguito dell'applicazione del principio della **derivazione rafforzata**, secondo il quale le **classificazioni** contabili (per quanto in questa sede interessa) hanno **rilevanza anche ai fini fiscali**: poiché l'importo dello stanziamento, secondo la posizione dell'Oic, manterrebbe la qualificazione della passività quale fondo (il che significa che lo stanziamento ha natura di **accantonamento**), resterebbe ferma l'**indeducibilità ai sensi dell'articolo 107, comma 4, Tuir.**

Tale previsione stabilisce infatti che gli accantonamenti ai fondi diversi da quelli espressamente previsti (e i rischi afferenti il contenzioso legale non è tra questi) **non risultano deducibili**, con la conseguenza che il corrispondente **onere** potrà essere **dedotto solo nel momento in cui si manifesterà con certezza la passività.**

Pertanto, **se il contenzioso legale viene a soluzione nel marzo 2018, la stima andrà aggiornata al 31.12 nel bilancio in chiusura, ma dovendo continuare a considerare la passività come fondo, non sarà possibile computare alcuna deduzione.** Solo nel **2018**, manifestatosi l'evento, sarà possibile riallocare la passività dal gruppo dei fondi a quello dei debiti (e quindi l'accantonamento diviene un **costo certo**), potendo conseguentemente computare una **variazione in diminuzione** per l'onere di cui si acquisisce certezza a seguito dell'esito del contenzioso.

**Solo con una diversa interpretazione dell'Oic** in merito alla qualificazione della passività al 31.12, per il principio di derivazione rafforzata (che in questo caso sarebbe pienamente operativo trattandosi appunto di un aspetto attinente la qualificazione della posta) **detto componente potrebbe risultare deducibile al 31.12 nel bilancio in chiusura.**

Interpretazione, va detto, che non sarebbe comunque così peregrina visto che nel bilancio in chiusura l'evento negativo non è più un rischio ma **una certezza** e la qualificazione a debito potrebbe risultare maggiormente conforme al principio della prudenza e alla necessità di offrire ai terzi una **rappresentazione veritiera e corretta** sulla situazione aziendale.

Non resta che attendere la chiusura della **consultazione** sul punto (fissata al prossimo 19 aprile) per apprendere se la posizione espressa sarà o meno confermata.



Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Assegnazioni agevolate e redditi diversi***

di **Sandro Cerato**

Dopo la scadenza del termine del 30 settembre 2017 per fruire delle agevolazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 (e riproposte dalla successiva Legge di Bilancio 2017) relativamente alle **assegnazioni e cessioni di singoli beni (immobili)** ed alla **trasformazione della società commerciale in società semplice**, è opportuno comprendere quali siano gli aspetti riguardanti il possesso dei beni immobili da parte dei soci assegnatari (o acquirenti) ovvero in capo alla società semplice, soprattutto in relazione **alla possibile vendita degli stessi**, precisando che in questa sede si presume che il socio avente causa sia una persona fisica.

Il primo aspetto attiene al **valore** di carico che l'immobile assume a seguito del trasferimento agevolato **in capo al socio** ovvero alla società semplice.

Nel primo caso si deve aver riguardo al **valore o al corrispettivo che la società ha utilizzato in occasione del trasferimento al socio**, e più precisamente:

- se **l'immobile è stato assegnato al socio**, la [circolare AdE 26/E/2016](#) ha precisato che il costo che deve assumere il socio assegnatario è pari al valore che la società ha utilizzato ai fini della determinazione dell'**imposta sostitutiva**, corrispondente al valore normale del bene stesso che nel caso di specie può essere fatto coincidere con il valore catastale dello stesso;
- se **l'immobile è stato ceduto al socio**, si deve aver riguardo al **corrispettivo pattuito tra le parti**.

Nessuna conseguenza, invece, si realizza nella **trasformazione agevolata in società semplice**, poiché l'immobile è trasferito alla società post trasformazione allo stesso costo fiscale che lo stesso aveva in capo alla società prima della trasformazione.

Come precisato nella [circolare AdE 26/E/2016](#), infatti, l'unica conseguenza che si realizza in capo ai soci della società trasformata è **l'incremento del costo fiscale della partecipazione** in misura pari al valore su cui la società ha pagato l'**imposta sostitutiva**.

Le differenze più significative riguardano la **fase del trasferimento dell'immobile da parte degli aventi causa** delle operazioni agevolate.

In primo luogo, per il **calcolo del periodo di possesso quinquennale**, quale periodo temporale rilevante per la **tassazione della plusvalenza**, è bene evidenziare la profonda differenza tra **assegnazione e cessione** da un lato e **trasformazione** in società semplice dall'altro.

Mentre nel primo caso, come confermato anche dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 26/E/2016](#), il **quinquennio di possesso** decorre dalla data in cui è avvenuto il trasferimento agevolato, nell'ipotesi di **trasformazione in società semplice** quest'ultima "eredita" il periodo di possesso che il bene aveva in capo alla società prima della trasformazione, con la conseguenza che per verificare se la plusvalenza sia rilevante è necessario retroagire alla data in cui la società ha acquisito il bene all'origine.

In merito alle modalità di **verifica del possesso** del bene si rendono opportune alcune considerazioni.

In primo luogo, se **l'assegnazione o la cessione agevolata è stata effettuata a favore di un socio** che ha adibito l'immobile a propria abitazione principale o dei suoi familiari, la plusvalenza derivante dalla cessione entro i cinque anni è comunque **esclusa da tassazione** in quanto il bene è stato adibito per la maggior parte del periodo di possesso (che decorre dalla data dell'assegnazione o della cessione da parte della società al socio) ad **abitazione principale**.

In secondo luogo, si evidenzia che, come già anticipato, la **società semplice post trasformazione**, nella maggior parte dei casi, potrà escludere da tassazione la plusvalenza potendo far proprio anche il periodo di possesso in capo alla società prima della trasformazione.

Infine, se il **bene assegnato è un terreno edificabile**, la successiva vendita da parte del socio o della società semplice **è in ogni caso rilevante ai fini fiscali** poiché l'[articolo 67, lettera b\), Tuir](#) non contiene alcuna esclusione per i beni in questione anche in presenza di un possesso **ultra quinquennale**.



Seminario di specializzazione

**LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E  
IL MODELLO 730**

Scopri le sedi in programmazione >

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***L'omesso versamento Iva all'importazione contagia la filiera***

di Angelo Ginex

Il **reato di evasione dell'Iva all'importazione è configurabile** non soltanto nei confronti di chi ha introdotto abusivamente la merce nel territorio dello Stato, ma **anche nei riguardi di tutti coloro che ne sono successivamente entrati in possesso senza assolvere il tributo dovuto**, a condizione però che chi la detiene abbia precisa consapevolezza della sua origine. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza 18 dicembre 2017, n. 56264](#).

La vicenda trae origine dalla pronuncia da parte della Corte d'appello di Genova di una sentenza di non luogo a procedere per il reato di **omesso versamento dell'Iva all'importazione** di cui all'[articolo 70 D.P.R. 633/1972](#), in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

La Procura Generale della Repubblica proponeva, dunque, **ricorso per cassazione**, contestando, tra gli altri motivi, l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione, sull'assunto che i giudici del gravame, nell'emanare il proprio provvedimento, avessero configurato il delitto contestato come **reato istantaneo ad effetti permanenti**.

La Suprema Corte, rigettando per intervenuta prescrizione il ricorso del titolare dell'azione penale, pur ritenuto valido a livello concettuale, hanno osservato come la natura giuridica di **reato istantaneo ad effetti permanenti** avrebbe fatto estinguere il reato per intervenuta prescrizione, decorrente dalla sottrazione dell'operazione all'imposizione.

A tale ricostruzione, tuttavia, essi oppongono il rilievo operato dai supremi giudici nella **sentenza 4 marzo 1987, n. 4245**, secondo cui il reato di evasione dell'Iva all'importazione conserva un **carattere di antigiuridicità** che residua sulla merce anche dopo essere stata introdotta nel territorio nazionale e che **si riverbera su ogni ulteriore alienazione o trasporto**.

**Questo status di illegittimità si propaga, poi, verso tutti coloro che entrano in contatto con i cespiti che non hanno assolto il tributo, salva la loro inconsapevolezza sull'origine della merce.**

Non potendo tale tributo essere, dunque, ritenuto una semplice tassa di passaggio, la relativa evasione è da considerarsi come **reato permanente**, la cui condotta tipica è ravvisabile principalmente nell'importazione, mentre **la consumazione cessa solo ove si interrompa la circolazione della merce nel territorio statale e si dia luogo al versamento dell'Iva dovuta**.

Dunque, al pari del reato di contrabbando di cui agli [articoli 292 e 295 D.P.R. 43/1973](#), anch'esso contestato ed in seguito a riqualificazione della fattispecie eliminato, **il reato di**



**omesso versamento dell'Iva si configura verso tutti i soggetti**, ancorché non trasferiscano la merce ma la detengano semplicemente, non essendo possibile discernere tra **importatori abusivi iniziali e detentori successivi**, data la natura plurifase dell'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in rassegna, inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato come, in ragione della permanenza del reato, **la prescrizione non decorre finché non si dia luogo alla cessazione della condotta**, corrispondendo il tributo, **oppure non si sequestri la merce**, ponendo fine alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Riguardo proprio all'interesse presidiato dalla norma, i giudici di Piazza Cavour, confermando quanto affermato dal Procuratore generale, hanno dichiarato che prescindendo dalla **natura di tributo interno** dell'Iva all'importazione, essa obbedisce alla stessa *ratio* dei dazi doganali, ossia quella di **prevenire pregiudizi economici in danno all'Unione**, derivanti dall'acquisto all'estero di beni e all'importazione nel territorio europeo.

Secondo un filone giurisprudenziale contrapposto a quello in rassegna, **non integra la fattispecie criminosa la mera condotta successiva di chi detiene il bene senza averne contribuito all'ingresso nel territorio nazionale**. Questa estensione analogica apparirebbe, infatti, inaccettabile e spregiativa del **legittimo affidamento** degli operatori economici, anche in virtù del tenore letterale della norma (cfr., [Cass., sentenza n. 19514/2004](#)).

L'[articolo 67 D.P.R. 633/1972](#), tuttavia, disciplina estensivamente l'importazione, non relegandola al mero ingresso del bene nel territorio statale. I giudici dell'odierna sentenza, pertanto, bene hanno deciso in merito a ciò, abbandonando il vetusto orientamento della Suprema Corte, ma non bisogna dimenticare un elemento importante: **chi è in possesso di merce che non ha assolto il tributo deve avere precisa consapevolezza della sua origine**.

OneDay Master

**ACCERTAMENTO: LE PRINCIPALI VIOLAZIONI PENALMENTE  
RILEVANTI E GLI STRUMENTI DI DIFESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



## CONTROLLO

---

### ***Nuovo schema di relazione unitaria del collegio sindacale***

di **Fabio Landuzzi**

Il **CNDCEC** ha recentemente pubblicato un documento contenente l'aggiornamento della **"Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"** – Edizione **marzo 2018**.

Il documento, ed anche il **fac-simile** di relazione unitaria del collegio sindacale aggiornata, sono stati messi a disposizione nel **sito internet** del CNDCEC.

Viene confermata la **struttura "unitaria" della Relazione** in quanto si ritiene che essa favorisca un maggiore coordinamento delle risultanze dello svolgimento dell'**attività di vigilanza** con gli esiti della **revisione legale**.

La struttura è quindi confermata suddivisa in **due parti**:

- la **Parte A**: contenente la **Relazione del revisore** indipendente ai sensi dell'[articolo 14 D.Lgs. 39/2010](#);
- la **Parte B**: contenente la **Relazione sulle attività di vigilanza** ai sensi [dell'articolo 2429, comma 2, cod. civ.](#)

In generale, le **novità principali** rispetto alla versione utilizzata a tutto il bilancio 2016 riguardano la **Parte A**, e sono dovute al recepimento della **nuova Direttiva europea sulla revisione** attuata in Italia con il **D.Lgs. 135/2016**; si rammenta infatti che, per quanto concerne le **modifiche alla struttura della Relazione di revisione**, l'entrata in vigore è avvenuta solamente per gli esercizi iniziati dopo la data del 6 agosto 2016, così che il primo appuntamento con la nuova struttura di Relazione è per la maggior parte dei casi corrispondente proprio con i **bilanci del 2017**.

In particolare, la struttura di relazione di revisione si articola in **nuovi paragrafi** così riportati anche nello schema approvato dal CNDCEC:

- **Giudizio del revisore**: si tratta della prima sezione, la quale include anche l'identificazione della società, dei documenti che compongono il bilancio, l'esercizio di riferimento, ecc.
- **Elementi alla base del giudizio**: in cui sono richiamati i **principi di revisione ISA Italia** a cui la revisione si sarà informata, nonché i canoni di indipendenza applicati nell'attività svolta
- **Continuità aziendale**: in cui il revisore espone le conclusioni circa l'appropriato utilizzo

da parte della società del presupposto di continuità aziendale

- **Responsabilità per il bilancio:** mentre in precedenza si menzionava solo la responsabilità degli amministratori, ora è richiesto di identificare anche i **responsabili della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria**. Nel caso di modello tradizionale di *governance*, tale organo corrisponde con il **collegio sindacale**, così che il CNDCEC conclude indicando che il titolo di questa sezione dovrà essere modificato nel seguente: *"Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio"*
- **Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio:** tale sezione è stata molto ampliata rispetto a quella preesistente
- **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari:** si tratta della sezione che contiene il giudizio che deve essere rilasciato sulla **relazione sulla gestione** ai sensi del novellato [articolo 14, comma 2, lettera e\), D.Lgs. 39/2010](#) in merito alla **"coerenza"** con il bilancio d'esercizio, alla **"conformità"** alla legge ed infine la dichiarazione circa l'eventuale identificazione di **errori significativi** nella relazione sulla gestione. Il riferimento è al **Principio di revisione SA Italia 720B**, con l'avvertenza che i giudizi di coerenza e di conformità **non costituiscono comunque un giudizio di rappresentazione veritiera e corretta** della relazione sulla gestione, non idonei a fornire alcuna forma di *assurance*.

La **Parte B della Relazione unitaria**, riferita all'[articolo 2429, comma 2, cod. civ.](#), è destinata a raccogliere e sintetizzare i **risultati dell'attività di vigilanza** svolta dal collegio sindacale, ed è essenzialmente in **forma libera**.

La struttura proposta dal CNDCEC non presenta significative novità rispetto a quella precedente ed è fondata sulla **suddivisione in tre sottosezioni**:

**B1:** Attività di vigilanza ai sensi dell'[articolo 2403 e ss., cod. civ.](#)

**B2:** Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

**B3:** Osservazioni e proposte in ordine alla **approvazione del bilancio**.

*Special Event*

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE  
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

### ***P.A.: verifica telematica dei pagamenti e split payment***

di **EVOLUTION**



La scissione dei pagamenti (o *split payment*) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), L. 190/2014) al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva (articolo 17-ter D.P.R. 633/1972).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si focalizza sulla verifica che deve essere effettuata dalla P.A. prima del pagamento del credito effettivamente vantato dal fornitore, alla luce dei recenti chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il meccanismo dello *split payment* mira a garantire, da un lato, l'Erario, dal **rischio** di **inadempimento** dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta e, dall'altro, gli acquirenti, dal rischio di **coinvolgimento** nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

In pratica, in relazione agli **acquisti** di **beni** e **servizi** effettuati dalle pubbliche Amministrazioni, per i quali queste **non siano debitori d'imposta** (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere **versata** dall'**Amministrazione** acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, **scindendo** quindi il **pagamento** del **corrispettivo** dal pagamento della relativa **imposta**.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle **cessioni di beni** e alle **prestazioni di servizi** di cui agli [articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972](#) effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di P.A., sia quando l'acquisto è relativo all'ambito della **sfera non commerciale** – ossia nella veste istituzionale – sia quando l'acquisto riguarda l'**attività d'impresa** esercitata.

Lo *split payment* è diretto esclusivamente alle **operazioni documentate** mediante **fattura** emessa dai fornitori, ai sensi dell'[articolo 21 del D.P.R. 633/1972](#).

Devono, pertanto, ritenersi **escluse** le operazioni (ad es., piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della **ricevuta fiscale** o dello **scontrino fiscale**.

La scissione dei pagamenti va **coordinata** con la disciplina contenuta nell'[articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973](#), così come novellato dalla L. 205/2017 ([commi da 986 a 989](#)), secondo cui *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a **cinquemila euro**, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo...”*.

Trattasi della **verifica preventiva telematica** che deve essere fatta, da parte:

- delle **P.A.**;
- degli **enti pubblici economici e non economici**;
- delle **società interamente e direttamente partecipate** dal pubblico;

sul credito effettivamente vantato dal fornitore e sull'ammontare che possa essergli legittimamente corrisposto. La verifica va eseguita anche in ipotesi di pagamenti derivanti da **provvedimento del giudice**, ad esempio in conseguenza di un **giudizio di ottemperanza**.

Relativamente alle **operazioni** rientranti nel regime della **scissione contabile**, l'obbligo di **verifica** ricorre solo se il conseguenziale pagamento, **al netto dell'Iva**, risulti superiore a cinquemila euro.

In via generale, invece, l'importo da considerare va computato al lordo dell'Iva.

Sul punto è intervenuta la [circolare del 21 marzo 2018, n. 13, della Ragioneria Generale dello Stato](#) recante **chiarimenti aggiuntivi** in ordine alla disciplina di cui all'articolo [articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973](#), nonché di quella contenuta nel relativo **regolamento di attuazione**, adottato con [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40](#). Secondo il documento ministeriale *“allorquando soggette al **regime della scissione dei pagamenti**, le amministrazioni, ai fini dell'individuazione della **soglia dei cinquemila euro** di cui all'articolo 48-bis, **non dovranno considerare l'Iva**, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo al netto dell'Iva”*.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik